

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 062/CGF – RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2011**

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; – Arch. Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PEDOTTI MARCO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/ACQUI CALCIO 1911 DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

Al 21° del secondo tempo, della gara Fogore Caratese/Acqui Calcio disputata il 2.10.2011, il calciatore Pedotti Marco della società Fogore Caratese colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Fogore Caratese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Pedotti non intendeva in alcun modo recare danno all'avversario, a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente interrompere in qualche maniera la sua azione così ponendo in essere una condotta meramente fallosa, colpendo non il viso dell'avversario, ma la zona posta tra la parte posteriore del collo e la spalla.

Evidenziava nell'impugnazione che non vi erano precedenti specifici a carico del calciatore e comunque meritava tutte le attenuanti, chiedendo altresì di dichiarare utilizzabile il video della partita da cui era possibile evincere la fase del gioco in questione.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Pedotti ha colpito volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti.

Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza evidenziata dello stato di necessità di interrompere il gioco avversario, poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che ciò trasmodasse in comportamento violento.

A nulla possono poi valere i richiami a precedenti comportamentali assolutamente ininfluenti nell'inquadramento della fattispecie concreta.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l'esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Verano Brianza (Monza e della Brianza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, ED AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/TERAMO CALCIO DEL 25.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare effettive da disputarsi in campo neutro e ammenda di €3.500,00 alla società S.S.D. Teramo Calcio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Renato Curi Angolana/Teramo del 25.9.2011, propri sostenitori lanciavano in campo avversario un grosso petardo che esplodeva a distanza di circa due metri da uno degli Assistenti Arbitrali, procurandogli leggero stordimento; poco dopo veniva lanciato dagli stessi un secondo petardo che esplodeva nei pressi della panchina ospitante ferendo un calciatore che stava iniziando la fase di riscaldamento e veniva di conseguenza trasportato in ospedale; all'inizio del secondo tempo, al momento del rientro delle squadre in campo, veniva lanciato un terzo petardo che esplodeva nelle vicinanze di uno degli Assistenti Arbitrali senza cagionargli danni.

Avverso tale provvedimento la S.S.D. Teramo Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l'11.10.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Teramo Calcio di Teramo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COLANTONI FRANCESCO SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Palestrina ITOP S.S. A R.L. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., seguito gara Palestrina ITOP/Calcio Sora del 2.10.2011, ha irrogato al calciatore Colantoni Francesco la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, dopo la notifica di un provvedimento disciplinare, protestato nei confronti del Direttore di gara con termini irrispettosi e proferendo bestemmie.

Con i motivi scritti ha eccepito che analoghi comportamenti irrispettosi erano stati sanzionati con una sola giornata di squalifica ed in tal senso rassegnava le sue conclusioni.

Alla seduta del 13.10.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 3^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte che la sanzione irrogata in prime cure è del tutto congrua in applicazione dei novellati artt. 65, comma 5, N.O.I.F., 19, comma 3 bis e 4 lett. a), C.G.S..

Il Colantoni, infatti, dopo avere subito una ammonizione per proteste nei confronti del Direttore di gara, ha reiterato la sua condotta pronunciando termini irrispettosi ed offensivi ed una espressione blasfema.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Palestrina ITOP SS ARL D. di Palestrina (Roma).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIUMANA ANDREA SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO S.R.L./ZAGAROLO DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

Con atto, datato 10.10.2011, la Società S.S.D. Group C. di Castello S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Fiumana Andrea, la squalifica per 3 gare effettive di gioco a seguito della gara Group C. di Castello/Zagarolo del 2.10.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (violento pugno al costato) tenuto dal calciatore, Fiumana Andrea, nei confronti di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello SRL di Città di Castello (Perugia).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Arch. Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/SARNESE DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)

Con atto, spedito in data 1.10.2011, la Società A.S.D. Sarnese 1926. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Olcese Emiliano, la squalifica per tre gare effettive.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 5.10.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S.D. Sarnese 1926 faceva pervenire, in data 7.10.2011, atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore, Olcese Emiliano, nei confronti di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete